



CORTE DI APPELLO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ettore Ferrara	Presidente
dott. Ettore Nesti	Consigliere rel.
dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere
ha pronunciato il seguente	

DECRETO

Nella vertenza n. 556/2009 R.G., avente ad oggetto reclamo su provvedimento del Giudice istruttore presso il Tribunale di Matera reso su istanza di modifica - ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. - delle condizioni di separazione tra \*\*\* e \*\*\*

Col provvedimento reclamato il G.I. ha disposto accertamenti in merito alle condizioni reddituali dei coniugi e ha regolamentato il diritto di visita con i figli minori, da espletarsi presso il consultorio territorialmente competente.

La \*\*\* si duole delle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli minorenni e del mancato aumento dell'assegno di mantenimento.

Il \*\*\* chiede dichiararsi l'inammissibilità del reclamo e, in subordine, ne chiede il rigetto.

Questa Corte ha in più occasioni ritenuto che i provvedimenti resi dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., nella fase di trattazione del procedimento di separazione tra i coniugi, non siano reclamabili.

Infatti:

a voler ritenere che il provvedimento reso dal G.I. nell'anzidetto contesto abbia natura cautelare, esso non viene ricompreso dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. tra quelli reclamabili (peraltro solo dinanzi al Tribunale, non trattandosi di ordinanza resa dalla Corte di appello) ai sensi art. 669 terdecies c.p.c.;

le ordinanze rese dal G.I. non sono reclamabili in quanto sempre modificabili e revocabili il corso di causa, in applicazione del principio sancito dall'art. 177 c.p.c.;

l'interpretazione che considera la reclamabilità dinanzi alla Corte di appello di tali provvedimenti, per loro natura modificabili, non tiene conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; non a caso l'art. 708 c.p.c., nell'attuale formulazione - peraltro inapplicabile al caso in esame, trattandosi di processo che ha avuto inizio anteriormente all'1/3/2006 - prevede la reclamabilità dei soli provvedimenti temporanei e urgenti.

Per le ragioni esposte il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

(Omesso)